



Istruzione concernente l'ammissione di nuovi tipi di attrezzature nautiche

N. registrazione/dossier: BAV-513.311-2/3/1

1 Scopo

La presente istruzione stabilisce quali nuovi tipi di attrezzature nautiche non soddisfano le condizioni per essere ammessi in Svizzera, in particolar modo per i pericoli che rappresentano o per motivi di compatibilità ambientale.

2 Basi legali

Secondo l'articolo 10 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna (LNI) i battelli devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in modo che possano essere osservate le norme di circolazione e che le persone a bordo, la navigazione e gli altri utenti della via d'acqua non siano messi in pericolo.

In Svizzera i natanti sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 1978² sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI).

Gli articoli 107–140a ONI contengono le disposizioni sulla costruzione per le imbarcazioni da diporto e gli articoli 148g–148f ONI per quelle sportive.

Le imbarcazioni sportive, che in linea di massima rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE (direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto), per essere ammesse necessitano di un'apposita dichiarazione di conformità (cfr. art. 148j ONI). Secondo l'articolo 96 capoverso 3 ONI (condizioni per il rilascio della licenza di navigazione) le disposizioni necessarie per l'ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo sono prese dal Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

A seguito della decisione della Direzione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) del 29 giugno 2020, condivisa dalla Segreteria generale del DATEC, il Dipartimento ha istituito un gruppo di esperti incaricato di verificare, ai fini dell'articolo 96 ONI, se i nuovi tipi di natanti soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 LNI relative alla sicurezza d'esercizio e alla compatibilità ambientale. Sulla scorta dell'articolo 96 capoverso 3 ONI e dei risultati della verifica condotta dal gruppo di esperti, il DATEC emana la presente istruzione.

3 Tipi di attrezzature nautiche nuovi che non soddisfano le condizioni di ammissione

Il DATEC ritiene che i seguenti nuovi tipi di attrezzature nautiche non soddisfano le condizioni per essere ammessi sulle acque svizzere.

3.1 Narke electrojet

Il «Narke electrojet» è essenzialmente una moto d'acqua elettrica. Secondo la definizione contenuta nella direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto, per «moto d'acqua» si intende un'unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un

¹ RS 747.201

² RS 747.201.1



motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno. Tratto caratteristico delle moto d'acqua è la potenza del motore (oltre 100 kW) rispetto alla lunghezza veicolo.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 18 ONI, in Svizzera le moto d'acqua di cui alla suddetta direttiva europea sono considerate imbarcazioni da diporto, per le quali vige un limite per la potenza se sono di lunghezza ridotta, e pertanto non possono essere ammesse sulle acque svizzere.

A fronte di quello che di fatto costituisce un divieto per le moto d'acqua, il produttore ha aumentato la lunghezza del Narke electrojet di due centimetri, superando quella massima di quattro metri stabilita nella definizione. Detto electrojet risulta così un'imbarcazione sportiva che, previa presentazione di una dichiarazione di conformità, secondo l'articolo 148j ONI andrebbe ammessa sulle acque svizzere. Il suo uso rimane per contro proibito sulle acque di confine della Svizzera (lago di Costanza, lago di Ginevra e laghi ticinesi), dato che nella definizione contenuta nei rispettivi regolamenti, benché la forma di costruzione e la destinazione d'uso menzionate siano le medesime, non è indicato nessun limite di lunghezza.

La presente istruzione uniforma l'esecuzione sulle acque svizzere e su quelle di confine, impedendo un travisamento del senso dell'ONI.

3.2 Seabreacher

Il seabreacher, anch'esso un nuovo tipo di attrezzatura nautica, consente di spostarsi a grandi velocità sull'acqua e in immersione grazie a un potente motore a combustione (230 PS). Nell'UE si è a lungo discusso se rientrasse nel campo di applicazione della direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto, dal quale sono espressamente esclusi i sommergibili, e se soddisfacesse tutti i necessari requisiti di sicurezza. L'Administrative Cooperation Group - Recreational Craft Directive (ADCO-RCD) non lo considera un sommergibile in quanto non è questa la sua principale destinazione d'uso. Dopo che a marzo 2020 la Spagna ne ha autorizzato l'immissione sul mercato, gli altri Stati europei sono in disaccordo tra di loro sul comportamento da tenere al riguardo.

Il DATEC rileva che il seabreacher non adempie alcuni requisiti fondamentali della sicurezza d'esercizio prescritta dall'articolo 10 LNI, presentando in particolare le seguenti problematiche:

- la vista sott'acqua e in emersione è fortemente ridotta (a dispetto delle videocamere);
- è altresì fortemente ridotta la vista sulla superficie dell'acqua durante i salti e le reimmersioni;
- l'aria per respirare in immersione proviene dal compartimento motore;
- il poco spazio disponibile non consente di rispettare le prescrizioni sull'equipaggiamento di bordo (mezzi di salvataggio, estintori, ecc.);
- la notevole velocità di marcia, che può raggiungere gli 80 km/h sia in superficie sia in immersione, implica rischi incalcolabili sulle acque svizzere, caratterizzate da spazi ridotti frequentati da una grande varietà di utenti (bagnanti, velisti, ecc.).


4 Decisione del DATEC

I nuovi tipi di attrezzature nautiche di cui ai numeri 3.1 e 3.2 della presente istruzione non soddisfano le condizioni per essere ammessi sulle acque svizzere.

5 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 15. 07. 2021.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC



Simonetta Sommaruga, Consigliera federale